

## REGOLAMENTO IVASS N. 57 DEL 9 FEBBRAIO 2026

### REGOLAMENTO IVASS CONCERNENTE L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199, RECANTE BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2026 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2026-2028.

#### Relazione

##### 1. Il quadro normativo e i principi ispiratori del Regolamento

Il Regolamento dà attuazione all'articolo 1, commi da 65 a 67, della legge 30 dicembre 2025, n. 199<sup>1</sup>, che consente alle imprese che non adottano i principi contabili internazionali, di derogare, per gli esercizi 2025 e 2026, alle norme del Codice civile sui criteri di valutazione dei titoli “non durevoli”<sup>2</sup>.

In particolare, i citati commi dell'articolo 1:

- concedono la facoltà, per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, di valutare, per gli esercizi 2025 e 2026, i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al valore di iscrizione come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole;
- prevedono la destinazione a una riserva indisponibile di utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione della predetta facoltà e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale;
- attribuiscono all'IVASS il compito di disciplinare con regolamento le modalità attuative e applicative di tale facoltà, per le imprese del settore assicurativo di cui all'articolo 91, comma 2, del Codice delle assicurazioni private.

Tali disposizioni riprendono, con modifiche, analoghe previsioni normative contenute nell'articolo 45, commi da 3-octies a 3-duodecies del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni con legge 4 agosto 2022, n. 122. L'attuazione delle disposizioni sulla sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli introdotte dal decreto legge n. 73/2022 è stata disciplinata dal Regolamento IVASS n. 52 del 30 agosto 2022<sup>3</sup>.

In continuità con la precedente disciplina attuativa, il nuovo testo regolamentare dispone che le imprese che intendono avvalersi della facoltà concessa dalla legge n. 199/2025 trasmettono all'IVASS informazioni aggiuntive, destinano gli utili emersi a seguito dell'esercizio della facoltà a una riserva indisponibile, sono assoggettate a requisiti di

<sup>1</sup> Recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028.

<sup>2</sup> La facoltà non riguarda le perdite di valore di carattere durevole.

<sup>3</sup> Successivamente modificato dai Provvedimenti IVASS: n. 127 del 14 febbraio 2023, recante modifiche e integrazioni al Regolamento IVASS n. 52 del 30 agosto 2022 e al Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011; n. 138 del 25 settembre 2023, recante modifiche al Regolamento IVASS n. 52 del 30 agosto 2022; n. 143 del 12 marzo 2024, recante modifiche al Regolamento IVASS n. 52 del 30 agosto 2022.

informativa (relazione sulla gestione e nota integrativa del bilancio d'esercizio, commento alla relazione semestrale), con specifica indicazione dei criteri di valutazione adottati e degli importi delle poste contabili interessate dall'esercizio della facoltà. La deroga è adottata con delibera dell'organo amministrativo che tiene conto di una specifica relazione sottoscritta dai responsabili della funzione di gestione dei rischi e della funzione attuariale; la relazione deve essere trasmessa al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari<sup>4</sup>.

L'esercizio di tale facoltà non ha conseguenze sulle grandezze prudenziali delle imprese, incluse quelle sottoposte al regime di cui al Regolamento IVASS n. 29/2016.

Il nuovo Regolamento abroga il predetto Regolamento n. 52 del 30 agosto 2022.

## 2. Struttura del Regolamento

Il Regolamento si compone di nove articoli suddivisi in tre Titoli.

Il **Titolo I**, composto da tre articoli, contiene le disposizioni di carattere generale, comprendenti il richiamo alle norme su cui si fonda il potere regolamentare esercitato dall'Istituto (articolo 1), la definizione delle espressioni usate nel testo (articolo 2) e l'ambito di applicazione del Regolamento, comprendente le imprese di assicurazione italiane che, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, del Codice delle assicurazioni, redigono il bilancio di esercizio in conformità al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 (articolo 3)<sup>5</sup>.

Il **Titolo II**, composto da sei articoli, reca le disposizioni applicative per l'esercizio della facoltà nel bilancio di esercizio, nella relazione semestrale e negli eventuali bilanci intermedi.

L'**articolo 4** disciplina le modalità di esercizio della facoltà in sede di approvazione del progetto di bilancio o della relazione semestrale, prevedendo che l'organo amministrativo dell'impresa assuma tale decisione dopo aver valutato la coerenza delle valutazioni dei titoli non durevoli con la struttura degli impegni dell'impresa e le scadenze dei relativi esborsi. Tale valutazione, è formalizzata in un'apposita relazione sottoscritta dai responsabili della funzione di *Risk Management* e della Funzione Attuariale. Per la determinazione dell'eventuale componente variabile della remunerazione a favore dell'organo amministrativo, dell'alta direzione, delle funzioni fondamentali e del personale rilevante dell'impresa si considerano i risultati reddituali prima dell'esercizio della facoltà. L'articolo prevede anche una specifica informativa nella nota integrativa al bilancio o nel commento alla relazione semestrale.

L'**articolo 5** disciplina le modalità di funzionamento della riserva indisponibile e ne richiede anche un'adeguata informativa nella nota integrativa al bilancio. L'articolo prevede anche specifiche informazioni da rendere nella relazione sulla gestione, nel commento alla relazione semestrale e nel bilancio intermedio.

---

<sup>4</sup> Articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza (TUF).

<sup>5</sup> Decreto di attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione

L'**articolo 6** disciplina l'informativa di vigilanza che deve essere inviata all'IVASS con riferimento sia all'esercizio della facoltà a seguito della delibera adottata dall'organo amministrativo sia alla relativa cessazione.

Il **Titolo III**, composto da tre articoli, contiene l'abrogazione del Regolamento n. 52 del 30 agosto 2022 (articolo 7), le disposizioni finali concernenti la pubblicazione del Regolamento (articolo 8) e la sua entrata in vigore (articolo 9).

### **3. Verifica e analisi per la valutazione dell'impatto della regolamentazione (cd. AIR finale)**

Sulla base di quanto disposto dall'articolo 9 del Regolamento IVASS n. 54 del 29 novembre 2022 recante la disciplina dei procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS e tenuto conto del principio di trasparenza e proporzionalità che sovraintende il processo regolamentare dell'Istituto, a seguito della emanazione delle nuove disposizioni di legge in materia di svalutazione dei titoli non durevoli contenute nell'articolo 1, commi da 65 a 67, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, è stata svolta la revisione del vigente Regolamento IVASS n. 52/2022.

L'esito di tale attività ha confermato la necessità di adeguare le disposizioni regolamentari dell'Istituto direttamente interessate dalla nuova disciplina.

Sulla base di quanto disposto dall'articolo 10, comma 1, lettera c), e comma 3, del predetto Regolamento IVASS n. 54/2022 e tenuto conto dei principi di trasparenza e proporzionalità che sovraintendono al processo regolamentare dell'Istituto, si è ritenuto di non eseguire un'analisi dell'impatto della regolamentazione in argomento, in quanto le disposizioni ivi contenute attuano fonti normative superiori che ne impongono l'adozione di urgenza e non comportano costi addizionali per le imprese o, comunque, non hanno impatti significativi sui destinatari o sul sistema finanziario nel suo complesso, trattandosi in sostanza della riproduzione delle disposizioni già contenute nel Regolamento IVASS n. 52/2022.

Considerato che non sono pervenute osservazioni o proposte ad esito della procedura di pubblica consultazione dello schema di Regolamento, non sono intervenuti elementi ulteriori che abbiano inciso sulle scelte dell'Istituto in merito all'AIR e alla VIR.